Sentenze della Consulta su urbanistica, aeroporti lombardi e post-sisma

Phone center, regioni stop

Nessuna legge può limitare la localizzazione

DI ANTONIO G. PALADINO

In materia di centri di telefonia in sede fissa, nessuna legge regionale può limitare la loro localizzazione né far dipendere l'apertura a una specifica disciplina urbanistica. Infatti, i criteri localizzativi e gli standard urbanistici che le discipline regionali intendono avviare, non devono essere tali da impedire o ostacolare l'insediamento di tali impianti. Le leggi regionali, altresì, non possono disporre alcunché in materia di organizzazione ed uso dello spazio aereo. Questo, è un settore riservato alla competenza esclusiva dello Stato. Infine, è illegittimo l'articolo 3, comma 3 del decreto legge n. 300/2006 (il mille proroghe per il 2007), ove sancisce, nel quadro degli interventi espropriativi a seguito della ricostruzione post-terremoto del 1980, l'efficacia degli accordi indennitari a prescindere dall'emanazione del relativo decreto di espropriazione.

Queste le indicazioni contenute in tre distinte sentenze pubblicate ieri dalla Corte costituzionale (le n. 25, 18 e 24 del 2009) con cui sono state bocciate, rispettivamente, l'articolo 8 della legge della regione Veneto n. 32/2007, la legge della regione Lombardia n. 29/2007 e il citato articolo 3, comma 3 del decreto legge mille proroghe, varato a fine dicembre del 2006. Entriamo nel dettaglio.

Phone center. La previsione, attraverso una disciplina regionale, di porre limitazioni alla localizzazione o far soggiacere la nascita di nuovi centri di telefonia in sede fissa (phone center) a specifici interventi regionali in materia urbanistica, è in contrasto sia con un indirizzo ormai univoco della stessa Consulta che con le disposizioni recate dalla codice delle comunicazioni elettroniche (il dlgs n.259/2003). La sentenza della Consulta su questo punto è chiara. Se da un lato, sono legittime le discipline regionali adottate in materia di governo del territorio, è pur vero che tale esercizio è subordinato alla condizione che i criteri localizzativi e gli standard urbanistici "non siano tali da impedire in maniera ingiustificata, l'esercizio dei predetti impianti" (Corte Cost. n. 336/2005). Con lo sguardo all'articolo 4 del citato Codice, ove si prescrive che si "deve salvaguardare il diritto di libertà economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza", appare chiaro, per la Consulta, che la disposizione impugnata, nel circoscrivere la localizzazione dei phone center ad ambiti territoriali individuati preventivamente, risulti "eccessiva". Per cui, l'articolo 8 della L.R. Veneto n.32/2007, nell'operare un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della comunicazione, che il legislatore statale ha già disciplinato, invade la competenza esclusiva di quest'ultimo.

Aeroporti lombardi. L'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti, rispondendo ad esigenze di sicurezza del traffico aereo, oltre che ad esigenze di tutela della concorrenza, è materia ricondotta nella competenza esclusiva dello Stato. Arriva sonoro il no della Consulta all'intero testo della Legge regionale Lombardia n.29/2007 che ha attribuito alla regione una serie di competenze e poteri in ordine ad ambiti inerenti l'assegnazione delle bande orarie, nonché al rilascio delle concessioni di gestione degli "aeroporti coordinati", attraverso il comitato di coordinamento aeroportuale. L'assegnazione delle bande orarie, ha rilevato la Consulta ripercorrendo un excursus storico, ha avuto la sua genesi con due regolamenti comunitari (il n.95/93/CEE e il n.793/2004/CE), ove sono stati introdotti norme comuni per la disciplina delle predette assegnazioni. Un corpus, quello comunitario, che la Consulta ammette essere volto alla promozione di regole trasparenti, imparziali che garantiscano l'accesso al mercato di tutti i vettori. Così, in attuazione di tale normativa comunitaria, il nostro legislatore ha attribuito all'ENAC, con il dlgs n.172/2007, il ruolo di responsabile dell'applicazione delle norme comunitarie. Pertanto, appare chiaro che l'assegnazione delle bande orarie, se da un lato risponde all'esigenza di sicurezza del traffico aereo, dall'altro tutela la concorrenza, ambiti entro i quali si può muovere solo il legislatore statale.

Post-terremoto. Infine, la Corte ha sancito l'illegittimità delle norme contenute nel decreto legge n.300/2006, ove si prescrive l'efficacia degli accordi sulle indennità espropriative nel quadro degli interventi post-terremoto del 1980 a prescindere dal decreto di emanazione. Questa norma, infatti, per la Consulta non è interpretativa, ma innovativa rispetto alla disciplina previgente che, anzi deponeva nel senso dell'inefficacia dell'accordo se non fosse stato tempestivamente emanato il decreto di esproprio. Il legislatore nazionale è pertanto intervenuto su una situazione in cui si è consolidato l'affidamento del privato facendo "sbilanciare" l'equilibrio a favore della parte pubblica e a svantaggio proprio dei soggetti privati.

Il testo della sentenza sui phone center su www.italiaoggi.it

CIRCOLARE

Comuni in trincea sul Patto



Leonardo Domenici

«Una provocazione grave e intollerabile». Così Leonardo Domenici, presidente Anci definisce in una lettera inviata al ministro Tremonti il contenuto della circolare 2/2009 emanata dal ministero dell'economia (*ItaliaOggi* di ieri) sulla applicazione delle disposizioni relative al patto di stabilità interno. Per Domenici la circolare «rende praticamente impossibile ai comuni il rispetto del patto di stabilità. Non consentire l'utilizzo dei proventi derivanti delle alienazioni immobiliari per finanziare la spesa per investimenti significa cancellare dai bilanci dei comuni italiani almeno un miliardo e mezzo di euro, con una interpretazione ministeriale che è in contrasto con la raccomandazione al governo». »Il 5 febbraio, al consiglio nazionale Anci», conclude Domenica, «proporrò la rottura totale dei rapporti col governo, l'abbandono della conferenza unificata e il blocco di ogni collaborazione istituzionale, in particolare su federalismo fiscale e codice delle autonomie». «E' inaccettabile che il ministro Tremonti con una circolare restrittiva stravolga la volontà del Parlamento, che aveva chiesto si rendere più flessibile il patto di stabilità per i comuni, così da consentire a quelli virtuosi di effettuare maggiori investimenti. Ricordiamo al ministro che quei soldi sono necessari per spese altamente incisive per la qualità della vita dei cittadini, come gli asili nido e l'assistenza agli anziani. Questi sono i servizi su cui sta abbattendo la sua scure», dichiara il ministro dei rapporti con le regioni del governo ombra, Mariangela Bastico. «Condividiamo quindi la forza con cui Domenici a nome di tutti i comuni italiani, ha criticato la modalità adottata dal governo, che presenta tra l'altro profili di illegittimità, ed appoggiamo l'intenzione dichiarata di portare avanti una battaglia politica e istituzionale».

Il testo della circolare Rgs su www.italiaoggi.it

Legge parchi in primavera

La commissione ambiente del senato ha avviato un'indagine conoscitiva sui parchi italiani, chiedendo agli enti i bilanci e le relazioni sull'attività svolta, e si appresta a predisporre un disegno di legge sulle aree protette. Lo ha riferito Antonio D'Alì, presidente della commissione ambiente del senato, secondo cui la proposta della commissione sarà presentata tra marzo e aprile. Parlando a margine del sesto congresso di Federparchi, D'Alì ha illustrato i principi a cui il ddl dovrebbe ispirarsi, tra cui quello del federalismo: «serve una migliore integrazione sul piano istituzionale perché non deve essere solo lo stato a provvedere ai parchi, che invece devono avere progetti di autosviluppo, con un coinvolgimento maggiore degli enti locali e una più proficua collaborazione con i privati». Secondo D'Alì la normativa sul federalismo fiscale potrebbe prevedere che i parchi «possano godere di risorse proprie».

BANCA ALETTI

Banca Aletti & C. S.p.A. · Private & Investment Banking · Capitale Sociale euro 121.163.538,96 int. versato · Sede Legale: V. Santo Spirito, 14 20121 MILANO · Tel: 39 02 760 601 Fax: 39 02 784 664 · Direz. Generale, Sede Amministrativa e Operativa: V. Roncaglia, 12 20146 MILANO · ITALIA · Tel: 39 02 433 581 · web: www.alettibank.it Cod.Fisc. e Iscr. Reg.Imp.: 00479730459 · P. IVA: 10994160157 · Iscr. R.E.A.: 1343806 · Iscr. sez. D del Reg. Unico Intermed. Assic. e Riassic.: D000027139 · ABI: 03102.1 Sia: A5084 · Albo Banche n° 5383 del 21.07.1998 · Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare Soc. Coop.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

dei Prospetti di Base denominati rispettivamente «"Step" e "Step di tipo Quanto"» e «"Benchmark"».

I termini in maiuscolo non definiti nel presente Avviso hanno il significato ad essi attribuito nei rispettivi Prospetti di Base sugli strumenti finanziari di cui ai relativi programmi di emissione.

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A., in forma breve Banca Aletti & C. S.p.A., società costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Santo Spirito n. 14, Milano, e direzione Generale e sede operativa in Via Roncaglia n. 12, Milano (di seguito l'"**Emittente**")

COMUNICA

di aver provveduto in data **30 gennaio 2009** alla pubblicazione, effettuata mediante deposito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito la "**CONSOB**"), dei Prospetti di Base denominati rispettivamente «"Step" e "Step di tipo Quanto"» e «"Benchmark"».

Tipo, classe e ammontare degli strumenti finanziari oggetto dei programmi di emissione: nell'ambito dei programmi di emissione e a seconda dello specifico programma di emissione, l'Emittente potrà offrire e/o ammettere alle negoziazioni strumenti finanziari della tipologia *investment certificates*. Il rendimento di tali strumenti finanziari è legato alla performance delle attività sottostanti di volta in volta individuate nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna offerta o ammissione a quotazione e aventi le caratteristiche generali indicate nei rispettivi Prospetti di Base. L'ammontare, il tipo e la classe degli strumenti finanziari, nonché, se del caso, il calendario dell'offerta saranno indicati nelle rispettive Condizioni Definitive relative a ciascuna offerta o ammissione a quotazione.

I Prospetti di Base sono stati approvati dalla CONSOB in data **29 gennaio 2009** con provvedimento n. **9009675**.

I Prospetti di Base, il Documento di Registrazione (incluso mediante riferimento nei Prospetti di Base), le Condizioni Definitive relative a ciascuna offerta o ammissione a quotazione e i Supplementi di volta in volta emessi saranno disponibili sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it. L'investitore potrà richiedere gratuitamente copia cartacea di tali documenti presso la direzione generale e la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano.

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art 8, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/99 ed ha valore puramente informativo. Qualsiasi decisione di investimento nei Certificati dovrà essere presa esclusivamente dopo aver letto attentamente il relativo Prospetto di Base e, in particolare, la sezione "Fattori di Rischio".

Milano, lì 31 gennaio 2009

BANCO POPOLARE
GRUPPO BANCARIO